COBAS SCUOLA SARDEGNA
sede legale: via Donizetti, 52 - 09128 - Cagliari
telefoni ☎: 070485378 - 3516757132
PEO: cobascuola.ca@gmail.com
PEC: cobas-sardegna@legalmail.it
www.cobasscuolasardegna.it

Ai Dirigenti Scolastici
Istituzioni Scolastiche della Sardegna
LORO SEDI

Al Dirigente
dell'Ufficio Scolastico Regionale
della Sardegna CAGLIARI

e, p. c.

Al Ministero dell'Istruzione,
in persona del Ministro *pro tempore*
Ufficio di Gabinetto
Ufficio relazioni sindacali
ROMA

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Scolastici
CA-NU-OR-SS

Al personale Docente ed ATA
Alle RSU
Istituzioni Scolastiche della Sardegna

Alla STAMPA

OGGETTO: SCIOPERO Generale 11 OTTOBRE 2021. Invito al rispetto della normativa vigente e Atto di DIFFIDA COBAS Scuola Sardegna. La SCUOLA può SCIOPERARE anche nei Comuni dove si vota.

La scrivente Organizzazione Sindacale **COBAS Scuola Sardegna**, in relazione alla **giornata** di **SCIOPERO Generale nazionale** indetto da codesta O.S. (e da tutte le Organizzazioni Sindacali conflittuali e di base), per tutti i settori del lavoro Pubblico e Privato per il **giorno lunedì 11 OTTOBRE 2021,** espone quanto segue.

Lo sciopero è stato regolarmente proclamato, dai COBAS Scuola SARDEGNA e da tutte le altre Organizzazioni, per l'intero territorio nazionale ed il Ministero della Pubblica Istruzione, con nota n. 42054 del 30-09-2021, ha comunicato la proclamazione della giornata di sciopero indetta per l'11 ottobre 2021.

La Commissione di Garanzia sui Servizi Pubblici essenziali ha comunicato alle Organizzazioni che hanno proclamato lo Sciopero Generale che in alcuni SETTORI non fosse possibile scioperare nei Comuni delle Regioni Sardegna, Sicilia e Trentino - Alto Adige dove si terranno le elezioni Amministrative nei giorni 10 e 11 ottobre 2021.

La scrivente Organizzazione Sindacale, unitamente a tutte le altre Organizzazioni proponenti, in data 14 settembre 2021 ha comunicato l'ESENZIONE dallo SCIOPERO Generale per il giorno 11 ottobre 2021, come da comunicazione della stessa Commissione di Garanzia del 13 settembre 2021, nei soli Comuni interessati alle consultazioni elettorali e nei SETTORI interessati che sono i seguenti:

Regioni Autonomie Locali,
Trasporto Pubblico Locale,
Igiene Ambientale,
Telecomunicazioni,
Elettricità,
Gas-Acqua,
Energia e Petrolio,
Funerario,
Ministeri,
Trasporto Marittimo, da e per i comuni interessati dalle consultazioni elettorali,
Trasporto Aereo, da e per i comuni interessati dalle consultazioni elettorali,
Trasporto ferroviario da e per i comuni interessati dalle consultazioni elettorali,
Appalti ferroviari,
Carburanti,
Taxi,
Elicotteri,
Metalmeccanici per le sole aziende la cui attività è coinvolta nello svolgimento delle procedure elettorali e nella funzionalità dei seggi,
Noleggio con conducente.

Come risulta dall'elenco il comparto ISTRUZIONE e RICERCA, e quindi **il settore SCUOLA, NON rientra tra i settori i cui lavoratori/trici sono esonerati dallo Sciopero Generale** e, quindi **TUTTE/I le/i lavoratori/trici della SCUOLA possono SCIOPERARE il giorno 11 ottobre 2021 anche nei Comuni interessati alle consultazioni elettorali Comunali**.

Abbiamo, invece, avuto notizia che in taluni Istituti Scolastici, dei Comuni nei quali devono svolgersi le elezioni comunali, NON siano state ATTIVATE le PROCEDURE relative alla comunicazione dello SCIOPERO Generale sia per il personale Docente, Ata ed Educativo che per genitori e studenti in palese violazione della Legge n. 146/1990 e norme attuative.

Si DIFFIDANO, a tale riguardo, i Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici interessati affinchè attivino immediatamente le procedure previste per lo sciopero e comunichino immediatamente l'iniziativa di SCIOPERO Generale a tutto il personale ed a genitori e studenti.

Si segnala che tutto il personale Docente, Ata ed Educatore potrà aderire allo SCIOPERO Generale IN TUTTI I COMUNI (in particolare della SARDEGNA), anche se interessati alle consultazioni elettorali e che, quindi, ogni disservizio dovuto alla mancata comunicazione dello Sciopero ricadrà interamente nella responsabilità dei Dirigenti Scolastici.

Ciò PREMESSO si ribadisce che

I **Dirigenti Scolastici** in occasione di ogni **sciopero** sulla base del vigente Accordo Nazionale di attuazione della Legge n°***146/1990*** del ***2 dicembre 2020*:**

1) "…*inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione circa l'adesione allo sciopero ...*", tenendo presente che **non possono e non devono imporre obbligatoriamente** al personale di **comunicare** l'adesione o meno allo sciopero;

2) devono fornire ampia e tempestiva informazione dello sciopero al personale e alle famiglie, con comunicazione a queste ultime della possibilità di riduzione o anche sospensione del servizio in quella giornata (*"... almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie ..."*).

La scrivente Organizzazione Sindacale ha verificato che anche in recenti giornate di sciopero, nonostante i legittimi scioperi indetti anche da altre Organizzazioni Sindacali, taluni Dirigenti Scolastici hanno chiaramente violato la normativa vigente compiendo una palese attività antisindacale.

Infatti, vi sono istituti nei quali si è proceduto a riorganizzare l'orario degli insegnanti non scioperanti, facendo addirittura anticipare lo stesso alle prime ore nei casi in cui l'inizio dell'orario di lavoro era previsto in ore successive.

Sono stati sostituiti colleghe/i docenti che avrebbero dovuto svolgere la loro attività dalla prima ora di lezione.

Sono state fatte entrare nelle scuole, quindi, intere classi i cui insegnanti della prima ora erano in sciopero e, inoltre, sono stati sostituiti collaboratori scolastici che hanno aderito allo sciopero.

In tali ultimi casi abbiamo notizia di alcune situazioni nelle quali i collaboratori scolastici sono stati sostituiti, incredibilmente e gravemente (e questa sarebbe già attività antisindacale), anche con altro personale non dipendente dallo Stato.

Taluni Dirigenti Scolastici, o chi per loro, assumono il fatto che comunque nella giornata di sciopero le/i Docenti e le/gli Ata siano tenute/i a comunicare la loro adesione entro una certa ora del mattino.

Segnaliamo, a tale riguardo, che NESSUNO è tenuto a comunicare alcunchè in relazione alla propria adesione allo SCIOPERO né prima, né durante, né dopo, poiché chi è assente in tale giornata, senza altra motivazione, viene dichiarato in sciopero.

La scrivente Organizzazione Sindacale a tale riguardo RICORDA CHE

il personale in sciopero **non può essere sostituito né** per la mera sorveglianza **né** per far svolgere alla classe qualsivoglia attività, **NON essendo** la mera guardiania tra le **attività comprese** nei *"... servizi minimi essenziali ..."* (tassativamente indicati nella Legge n° 146/1990), da **garantire** in caso di uno sciopero (ricorrendo anche **alla sostituzione** del personale in sciopero, che in tali occasioni è consentita limitatamente al personale Educativo ed ATA e solo in alcune particolarissime e residuali situazioni);

né, tanto meno, **tale divieto può essere aggirato dai Dirigenti Scolastici** mediante **riorganizzazioni del servizio** effettuate tramite la **modificazione dell'orario di lavoro**;

tali **riorganizzazioni** rientrano, infatti, a pieno titolo, nell'**attività di sostituzione del personale** in sciopero che integra gli estremi di una **CONDOTTA ANTISINDACALE**, prevista e punita dall'**art. 28** dello Statuto dei Lavoratori (Legge n° 300/1970).

Questo, infatti, è stato statuito dal **Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in merito** al procedimento **ex art. 28** dello Statuto dei Lavoratori azionato dai COBAS avverso le **condotte antisindacali poste in essere dai Dirigenti** Scolastici di due Istituti romani negli scorsi anni.

Il dispositivo del provvedimento dichiara tra l'altro che:

*"... la **sostituzione** del personale in sciopero è stata disposta **non per** lo **svolgimento** di **attività** specificatamente **indicate** nella Legge n. 146/1990, **non rientrando lo svolgimento delle attività di somministrazione delle prove Invalsi nella tipologia dei servizi pubblici essenziali ivi previsti, da considerarsi tassativa** ...".*

(Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice dr.ssa Giovanna Palmieri, sentenza n. 16718/2012, causa COBAS contro MIUR + Altri).

Si aggiunga, inoltre, che si è avuta notizia di modifiche d'orario, predisposte e/o ventilate da taluni Dirigenti Scolastici, previste sia per il personale Docente che per il personale ATA, con le quali si dispone l'anticipazione dell'orario di alcune/i al fine di inficiare l'eventuale adesione agli scioperi.

Si ricorda che ove il personale Docente della prima ora aderisse allo sciopero non può essere organizzato alcun servizio sostitutivo poiché le/gli alunne/i non devono semplicemente entrare a scuola per sciopero dell'insegnante.

COBAS SCUOLA SARDEGNA
sede legale: via Donizetti, 52 - 09128 - Cagliari
telefoni ☎: 070485378 - 3516757132
PEO: cobascuola.ca@gmail.com
PEC: cobas-sardegna@legalmail.it
www.cobasscuolasardegna.it

Analogamente **ove aderisse allo sciopero il personale collaboratore scolastico** (integralmente o singolarmente nei casi di unica presenza in servizio all'inizio delle lezioni) **la scuola non può essere aperta e vigilata da altro personale** anticipante l'orario o in servizio presso altra scuola poiché anche tale pratica si può chiaramente individuare quale **ATTIVITA' ANTISINDACALE** per **SOSTITUZIONE di PERSONALE in SCIOPERO**.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la scrivente Organizzazione Sindacale **COBAS Scuola Sardegna**

INVITA

i **Dirigenti Scolastici** a dare piena ed integrale esecuzione alla normativa vigente, **astenendosi dal porre in essere comportamenti idonei a svilire il legittimo esercizio del diritto di sciopero**,

DIFFIDANDO

altresì i medesimi **Dirigenti Scolastici - unitamente al MIUR ed all'USR Sardegna - dal perpetrare condotte antisindacali in occasione della giornata di SCIOPERO proclamata dalla scrivente O.S., COBAS Scuola Sardegna (unitamente a tutte le Organizzazioni del Sindacalismo di Base), in data 11 ottobre 2021.**

Si segnala che **in caso di sostituzione del personale in sciopero e di qualsiasi altra pratica tendente a garantire la sostituzione in qualsivoglia maniera del personale Docente ed ATA in SCIOPERO - la scrivente O.S. si vedrà costretta ad adire immediatamente le competenti sedi giudiziarie.**

Cagliari, 8 ottobre 2021

per i COBAS Scuola Sardegna
Nicola Giua

COBAS SCUOLA CAGLIARI via Donizetti, 52 - 09128 - CAGLIARI telefoni: 070485378 - 3516757132 cobascuola.ca@gmail.com	**COBAS SCUOLA CARBONIA** prossima apertura nuova sede telefono: 3518856642 cobascuola.ci@gmail.com	
COBAS SCUOLA NUORO via Deffenu, 35 - 08100 - NUORO telefono: 3516575076 cobascuola.nu@gmail.com	**COBAS SCUOLA ORISTANO** via D. Contini, 63 - 09170 - ORISTANO telefono: 3516484462 cobascuola.or@gmail.com	**COBAS SCUOLA SASSARI** via Marogna, 26 - 07100 - SASSARI telefono: 3516077814 cobascuola.ss@gmail.com